



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



Regione
Lombardia



POR FESR 2014-2020 / INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ

Allegato A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020
OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE”
COFINANZIATO DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

ASSE PRIORITARIO I – RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE

Azione I.1.b.1.2 “Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca”

BANDO

Fashiontech – Progetti di Ricerca & Sviluppo per la moda sostenibile

INDICE**A.1 FINALITÀ E OBIETTIVI****A.2 RIFERIMENTI NORMATIVI****A.3 SOGGETTI BENEFICIARI****A.6 DOTAZIONE FINANZIARIA****B.1 CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE****B.2 PROGETTI FINANZIABILI****B.3 SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITÀ****C.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE****C.2 TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE****C.3 ISTRUTTORIA**

C3.A MODALITÀ E TEMPI DEL PROCESSO

C3.B VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE

C3.C VALUTAZIONE DI MERITO

C3.D INTEGRAZIONE DOCUMENTALE

C3.E CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA

C.4 MODALITÀ E ADEMPIMENTI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

C4.A ADEMPIMENTI POST CONCESSIONE

C4.B MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

C4.C CARATTERISTICHE DELLA FASE DI RENDICONTAZIONE

C.4D VARIAZIONI PROGETTUALI E RIDETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

D.1 OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI**D.2 DECADENZE, REVOCHE, RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI****D.3 PROROGHE DEI TERMINI****D.4 ISPEZIONI E CONTROLLI****D.5 MONITORAGGIO DEI RISULTATI****D.6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO****D.7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI****D.8 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI****D.9 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI****D.10 DEFINIZIONI E GLOSSARIO****D.11 ALLEGATI/INFORMATIVE E ISTRUZIONI****D.12 RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI**

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

L'obiettivo generale della presente misura consiste nel sostegno a progetti di R&S (ricerca industriale e sviluppo sperimentale) finalizzati a sostenere l'innovazione del settore "Tessile, Moda e Accessorio" secondo i principi di sostenibilità, quale pilastro per la creazione di valore condiviso tra i molti *stakeholder*, quali l'ambiente, la società, le istituzioni, l'arte, la cultura, il territorio e dei consumatori.

Nello specifico la finalità della presente misura è sostenere l'innovazione del settore moda secondo i principi di sostenibilità dal punto di vista ambientale, economico e sociale attraverso progetti di R&S. La sostenibilità coinvolge tutti i passaggi dal design, alla scelta dei materiali, alla produzione ed alla distribuzione dei prodotti, con l'effetto di rispettare il più possibile l'ambiente.

E' in tale contesto che si inquadra la misura in oggetto che intende finanziare progetti di R&S realizzati da partenariati composti da imprese in grado di valorizzare e mettere a sistema le competenze strategiche e le eccellenze dell'ecosistema creativo, vocazione del territorio regionale, nel settore della moda sostenendo l'innovazione del settore secondo i principi di sostenibilità, anche dal punto di vista ambientale.

A.2 Riferimenti normativi

Normativa dell'Unione Europea:

- Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (UE) n. 1080/2006;
- Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, così come integrato con Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017, che modifica il Regolamento 651/2014 relativamente all'applicabilità del metodo dei costi semplificati in caso di interventi cofinanziati dai fondi SIE;
- Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final, aggiornata con le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) 4222 final del 20 giugno 2017, C(2018) 5551 final del 13 agosto 2018 e C(2019)274del 23/01/2019 di adozione e riprogrammazione del Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 (POR FESR 2014-2020).

Normativa nazionale:

- L. n. 241/1990 del 7 agosto 1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") aggiornata, da ultimo, dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104;
- Decreto legislativo n. 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" (GU n.99 del 30-4-1998);
- Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano alla Commissione Europea, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 - CCI 2014IT16M8PA001, così come successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei ("Fondi SIE") e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
- D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.

Normativa regionale:

- L.R. n. 1 del 1 febbraio 2012 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria", attuativa della L. n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- L.R. n. 11 del 19 febbraio 2014, "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività";
- D.G.R. n. 1051/2013 la "Smart Specialisation Strategy di Regione Lombardia" (S3), da ultimo aggiornata con D.G.R. n. 7450/2017;
- DGR n. X/3251 del 06/03/2015 avente ad oggetto: "Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia";
- D.G.R. n. 4664/2015 del 23 dicembre 2015 di semplificazione in materia di costi POR-FESR 2014-2020 che ha approvato le tabelle standard dei costi unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione";
- L.R. n. 29 del 23 novembre 2016 "Lombardia è ricerca e innovazione";
- L.R. n. 37 del 28/12/2017, "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione)";
- D.C.R. n. 64 del 10/07/2018 che approva il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura;
- D.G.R. n. XI/549 del 24 settembre 2018 avente ad oggetto "Preso d'atto della II Riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia" come da decisione CE C(2018) 5551 del 13 agosto 2018;

- D.G.R. n. 1217 del 04/02/2019, avente ad oggetto “2014IT16RFOP012-POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 – Asse 1: Azione I.1.b.1.2 Approvazione degli elementi essenziali della misura FASHIONTECH - Progetti di Ricerca & Sviluppo per la moda sostenibile”;
- DGR n. XI/1236 del 12 febbraio 2019 avente ad oggetto “Presenza d’atto della III Riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2019)274 del 23/01/2019”;

A.3 Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di partecipazione partenariati composti da minimo tre imprese, di cui almeno due PMI, fino ad un massimo di sei soggetti.

Possono partecipare al partenariato PMI, Grandi Imprese, Organismi di Ricerca (pubblici, privati)/Università.

A.3.1 Requisiti dei Partner Imprese

Ciascuna impresa può far parte di un unico partenariato, partecipando cioè alla presentazione di un solo progetto, nell’ambito del presente bando.

Tutti i Partner impresa devono possedere, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Bando, i seguenti requisiti:

- avere una Sede operativa attiva in Lombardia o dichiarare l’intenzione di costituirne una entro e non oltre la prima richiesta di erogazione del contributo concesso;
- essere autonomi rispetto agli altri Partner, secondo la definizione di cui all’allegato I articolo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- essere regolarmente costituite, attive e iscritte al Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza dell’Unione Europea e iscritte nel relativo Registro delle imprese;
- non essere in difficoltà, secondo la definizione di cui all’art. 2 punto 18 del Reg. 651/2014, attestandolo attraverso una dichiarazione di cui al d.p.r. 445/2000;
- non essere operanti nei settori esclusi di cui all’art. 1 par. 3 del Reg. 651/2014; in particolare in caso di PMI operanti nel settore della pesca/acquacoltura e della produzione primaria di prodotti agricoli, ci si avvale della deroga di cui rispettivamente alla lettera a) e b) del citato art. 1 par.3;
- non dovranno sostenere singolarmente più del 70 % dei costi ammissibili del progetto di R&S.

A.3.2 Requisiti dei Partner Organismi di Ricerca/Università (OdR)

Ciascun Organismo di Ricerca (OdR) può far parte di un unico partenariato, partecipando cioè alla presentazione di un solo progetto, nell’ambito del presente bando.

Gli Organismi di Ricerca (OdR) devono possedere, al momento della domanda di partecipazione al Bando, i seguenti requisiti:

- avere una sede operativa attiva in Lombardia o dichiarare l’intenzione di costituirne una entro e non oltre la prima richiesta di erogazione;

- non essere in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del Reg. 651/2014 (nel caso di OdR privati), attestandolo attraverso una dichiarazione di cui al d.p.r. 445/2000;
- non essere operanti nei settori esclusi di cui all'art. 1 par. 3 del Reg. 651/2014 (nel caso di OdR privati).

A.4 Disposizioni per il Partenariato

I Partenariati devono comportare la collaborazione effettiva tra i Partner per la realizzazione delle attività del Progetto di R&S. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione effettiva.

Il Partenariato deve essere formalizzato mediante specifico **Accordo di Partenariato**, che dovrà essere caricato nella piattaforma Bandi online in sede di presentazione della domanda, L'Accordo di Partenariato disciplina i ruoli e le responsabilità dei Partner in relazione alla realizzazione del Progetto di R&S. In particolare, l'Accordo di Partenariato deve necessariamente prevedere:

- l'indicazione del Partner capofila (solo impresa);
- l'indicazione del ruolo e delle responsabilità di ciascun Partner nella realizzazione del Progetto di R&S;
- la chiara definizione degli aspetti relativi alla proprietà, utilizzo e diffusione dei risultati del Progetto di R&S;
- l'obbligo a non venir meno all'accordo stesso e agli impegni in esso contenuti, in caso di ammissione all'agevolazione.

Non sono ammissibili altre forme di aggregazione tra i Soggetti beneficiari differenti dal predetto Accordo di Partenariato.

Non sono ammissibili variazioni del Partenariato nel periodo intercorrente tra la data della presentazione della domanda e la concessione dell'agevolazione.

Il capofila è responsabile dell'attività di coordinamento amministrativo nei confronti di Regione Lombardia, e nello specifico deve provvedere a:

- compilare la domanda di partecipazione on line e inviarla per conto di tutto il Partenariato;
- coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal Bando e dagli atti ad esso conseguenti e curare la trasmissione della stessa;
- coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun Partner e curarne la trasmissione a Regione Lombardia;
- coordinare i flussi informativi verso Regione Lombardia laddove richiesto nel Bando;
- monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun Partner e segnalare tempestivamente eventuali ritardi e/o inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione del Partenariato e/o sulla realizzazione del Progetto di R&S;
- coordinare e gestire l'invio di eventuali istanze da parte dei componenti del partenariato a Regione (ad es: richiesta di proroga, quesiti o richieste di chiarimento).

Ciascun Partner è responsabile della realizzazione delle attività di Progetto di R&S di propria competenza che saranno dettagliate nella domanda di partecipazione al Bando. Inoltre, ciascun Partner provvede a:

- predisporre tutta la documentazione richiesta dal Bando e dagli atti ad esso conseguenti e a metterla a disposizione del capofila;
- favorire l'espletamento dei compiti attribuiti al capofila, agevolando le attività di coordinamento, di monitoraggio e di rendicontazione.

A.6 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria iniziale del bando è pari a € 10.000.000,00. Le risorse sono stanziare nell'ambito dell'Asse I - Azione I.1.b.1.2 del POR FESR 2014-2020.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche dell'agevolazione

L'agevolazione si configura come contributo a fondo perduto. Le agevolazioni previste dal presente Bando sono erogate ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014, comma 2, lett. b) e c), comma 3, lett. a), b), d) ed e), comma 5 lett. b) e c), comma 6 lett. b) ed i) primo alinea.

Per tutte le tipologie di beneficiari, l'intensità di aiuto sia per gli investimenti in Ricerca Industriale che per gli investimenti in Sviluppo sperimentale è pari al 40%. Il contributo massimo erogabile per ciascun progetto e, quindi, partenariato è di € 1.600.000,00.

Le agevolazioni sono cumulabili con tutte le agevolazioni e i contributi pubblici che non rientrano tra gli aiuti di Stato ai sensi della disciplina comunitaria e che rientrano tra gli aiuti di stato fino al massimale previsto dal Regolamento 651/2014 in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base all'art. 25 del suddetto regolamento. In attuazione dell'art. 65 comma 11 del REG UE 1303/2013 la medesima spesa ammissibile non può ricevere il sostegno da più fondi SIE.

B.2 Progetti finanziabili

Per la realizzazione delle finalità del presente bando, ciascun Progetto di R&S deve:

- realizzarsi presso la sede operativa in Lombardia di ciascun partner;
- avere ad oggetto attività di Ricerca Industriale e/o Sviluppo Sperimentale nel settore "Tessile, Moda e Accessorio" con particolare attenzione alla sostenibilità (ad esempio, sostenibilità ambientale, etica/sociale, altro);
- svilupparsi in una delle 7 Aree di Specializzazione della "Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione" S3 (approvata con DGR n. 1051/2013, in ultimo aggiornata con DGR n. 7450/2017) e, nello specifico: Aerospazio, Agroalimentare, Eco-industria, Industrie creative e culturali, Industria della Salute, Manifatturiero Avanzato, Mobilità sostenibile, oppure all'Area trasversale di sviluppo: Smart cities and Communities.
- comportare un investimento minimo non inferiore a € 1.000.000,00;
- concludersi entro 24 mesi dalla data di avvio, con la possibilità di una ed una sola proroga pari al massimo a 3 mesi;

- non riguardare la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Sono considerate ammissibili le spese per attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 25, e, nello specifico:

- a) **Spese di personale**, riconosciute nella misura massima del 40% delle spese totali di ogni singolo partner: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, per la sola quota di effettivo impiego nel progetto. Per le spese di personale si farà ricorso alle tabelle di costo standard di cui alla D.G.R. n. X/4664 del 23 dicembre 2015 e ss.mm.ii.;
- b) **Costi relativi a strumentazione e attrezzature:**
 1. **Strumenti e attrezzature**, nuovi di fabbrica, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Qualora i beni siano acquisiti in leasing, il costo ammissibile è dato dai canoni riferiti al periodo di realizzazione del progetto, per la quota capitale al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto e in coerenza con le previsioni del D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018; sono ammissibili solo spese relative a strumentazione e attrezzature installate/collocate presso la sede operativa lombarda di ciascun partner;
 2. **altri costi diretti**: costi dei materiali, forniture e altri prodotti, inclusi componenti, semilavorati e loro lavorazioni, acquisiti da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, per la realizzazione fisica di prototipi, dimostratori e/o impianti pilota, e prodotti analoghi direttamente imputabili al progetto di R&S;
- c) **Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti** o ottenuti in licenza da fonti esterne e acquisiti alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
- d) **Costi indiretti** (spese generali supplementari e altri costi di esercizio), riconosciute forfettariamente nella misura del 15% dei costi diretti per il personale di ogni singolo partner, in coerenza con le opzioni di semplificazione dei costi previste dall'art. 68, comma 1, lettera b, Reg. (UE) n. 1303/2013.

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- le spese relative ad auto-fatturazioni e spese effettuate e/o fatturate al Partner da società con rapporti di controllo o collegamento così definito ai sensi dell'articolo 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza ed inoltre le spese in cui vi siano elementi di vincolo o collusione tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità e parentela);
- la fatturazione delle prestazioni tra partner dello stesso partenariato oppure tra persone fisiche aventi rapporti di cointeressenza con imprese di uno stesso raggruppamento e altri partner. In via d'eccezione tali spese potranno essere ammissibili solo a condizione che il Partner

- documenti, tramite benchmark di mercato, che tale soggetto (fisico o giuridico) sia unico fornitore, anche a livello internazionale, di tale strumentazione/servizio nel mercato;
- spese relative a adeguamenti ad obblighi di legge;
 - spese per manutenzione ordinaria di impianti, macchinari e attrezzature e servizi continuativi o periodici comunque connessi alle normali spese di funzionamento dei Partner;
 - spese per incarichi relativi a servizi di carattere continuativo o periodico connessi ad attività ordinarie, quali ad esempio la consulenza fiscale, la consulenza legale, la pubblicità;
 - costi relativi ad attività orientate alla commercializzazione (ad es: allestimento punto vendita, sviluppo piattaforma di vendita on line etc.);
 - oneri finanziari quali deprezzamenti e passività, gli interessi di mora, interessi passivi, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari.

Le spese si intendono al netto di IVA o altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai Soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Soggetti beneficiari sono assoggettati (indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata).

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per la realizzazione del progetto, se indicate nel Piano finanziario, e nel rispetto delle disposizioni normative europee e nazionali di riferimento, come dettagliate ulteriormente nel documento "Linee Guida di Rendicontazione delle spese ammissibili".

Sono ammissibili le spese sostenute (con emissione del giustificativo di spesa) a partire dalla **data di avvio del progetto, che dovrà essere successiva alla data di presentazione della domanda**, e non oltre la data effettiva di conclusione dello stesso indicata nella **Scheda Tecnica di Progetto**, o indicata nel provvedimento di concessione di eventuale proroga. Tutte le spese dovranno essere quietanzate (con giustificativo di pagamento) entro 90 giorni dalla data di chiusura del progetto (termine di presentazione della rendicontazione finale). Inoltre, tutte le spese devono essere effettuate presso la sede operativa attiva in Lombardia di ciascun partner.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica sulla piattaforma informativa "Bandi Online" (accessibile da www.bandiservizirl.it) a partire dalle ore 12:00 del 30/04/2019 ed entro le ore 12:00 del 17/06/2019.

La mancata osservanza dei termini e delle modalità di presentazione costituisce causa di inammissibilità formale della domanda di partecipazione.

Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande sono definiti all'interno di un Manuale appositamente predisposto reso disponibile all'interno del Sistema informativo alla data di apertura del Bando.

Per presentare domanda di partecipazione, ciascun soggetto richiedente componente il Partenariato deve avere un profilo attivo. Nel caso in cui non sia profilato, il soggetto richiedente deve:

- registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo Bandi On Line: la registrazione deve essere effettuata dalla persona incaricata per la compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente;
- provvedere alla fase di profilazione sul predetto sito;
- attendere la validazione. I tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità di ciascun soggetto richiedente.

E' necessario che il capofila indichi nella domanda un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante dove saranno inviate tutte le comunicazioni inerenti il bando.

Il Partenariato, tramite il proprio capofila, presenta, pena l'inammissibilità:

Con riferimento al Progetto

- a) **Richiesta di agevolazione**, contenente un Piano economico delle spese, sottoscritta con firma elettronica, a cura del rappresentante legale del Capofila e completa dei relativi allegati;
- b) **Scheda tecnica di progetto**, contenente elementi tecnici e di dettaglio, nonché un cronoprogramma relativo alle fasi di realizzazione; sottoscritta con firma elettronica da parte del legale rappresentante del capofila;
- c) **Curricula vitae in formato europeo** dei componenti del team di progetto indicato nella scheda tecnica di progetto di R&S;
- d) **Accordo di partenariato** sottoscritto con firma elettronica da parte del legale rappresentante di ciascun componente del partenariato, con indicazione di **eventuale delega** ad un referente operativo incaricato per la gestione della pratica;

Con riferimento a ciascun partner impresa:

- a) Le attestazioni ai sensi del DPR 445/2000, firmate digitalmente dal legale rappresentante, contenenti: a) informazioni generali relative all'impresa; b) informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa (n. dipendenti in termini di ULA, fatturato o totale attivo di bilancio, imprese collegate ed associate);
- b) L'attestazione ai sensi del DPR 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante, di non essere in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del Reg. 651/2014;
- c) Le informazioni necessarie alla verifica della documentazione antimafia. A tal fine dovranno essere prodotte le dichiarazioni sostitutive dei beneficiari privati ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47, sempre corredate dal relativo documento di identità, riguardanti la dichiarazione dei familiari conviventi compilate utilizzando la modulistica da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza dove hanno sede legale le imprese;
- d) Dichiarazione ai fini della verifica della regolarità della posizione contributiva debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante;
- e) Per le imprese certificate, certificazione dell'ente accreditato che attesti l'adesione a sistemi di gestione ambientale ed energetica (quali ad esempio EMAS, ISO 14001, ISO 50001).

Con riferimento a ciascun partner Organismo di ricerca:

- a) Copia dello statuto vigente o di altro documento idoneo alla verifica della compatibilità dell'oggetto sociale con le finalità del Bando;
- b) L'attestazione ai sensi del DPR 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante, di non essere in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del Reg. 651/2014 (nel caso di OdR privati);
- c) Informazioni necessarie alla verifica della documentazione antimafia (per i soli OdR privati). A tal fine dovranno essere prodotte le dichiarazioni sostitutive dei beneficiari privati ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47, riguardanti la dichiarazione dei familiari conviventi compilate utilizzando la modulistica da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza dove hanno sede legale gli OdR privati.
- d) Dichiarazione ai fini della verifica della regolarità della posizione contributiva debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (laddove applicabile);

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

Qualora i suddetti documenti, presentati dal Capofila o dai singoli partner di progetto, non siano a firma del legale rappresentante, ma di un procuratore, lo stesso deve essere munito di poteri di firma ai sensi di legge e la documentazione comprovante i poteri di firma deve necessariamente essere allegata alla Richiesta di agevolazione.

A seguito del caricamento dei documenti sopra descritti, il Capofila deve scaricare la Richiesta di agevolazione, generata automaticamente dal sistema, farla sottoscrivere elettronicamente dal legale rappresentante di ciascun partner e caricarla a sistema.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014 cosiddetto Regolamento "eIDAS" (*Electronic IDentification Authentication and Signature* – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata o con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. E' ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/02/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20 comma 3, 24 comma 4, 28 comma 3, 32 comma 3 lettera b) , 35 comma 2, 36 comma 2, e 71" (il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro – ai sensi del DPR 642/1972 – o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all'apposita sezione del Sistema Informativo.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

Il presente bando, attivato secondo una procedura ad evidenza pubblica di tipo valutativo a graduatoria (D. Lgs. 123/1998 art. 5/II), prevede un'istruttoria delle domande di partecipazione composto da una verifica di ammissibilità formale e una valutazione di merito. Tale istruttoria si conclude con il decreto di approvazione della graduatoria dei progetti con l'indicazione, per ciascun partner, del contributo massimo concesso.

C.3 Istruttoria

C3.a Modalità e tempi del processo

La fase di valutazione delle domande si conclude entro 120 (centoventi) giorni dal termine per la presentazione della domanda di partecipazione al Bando con il decreto di approvazione della graduatoria dei progetti.

C3.b Verifica di ammissibilità formale

La verifica dell'ammissibilità formale delle domande di partecipazione è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

A) Requisiti dei soggetti richiedenti e del Partenariato

- appartenenza di ciascun soggetto richiedente ad una delle categorie dei soggetti beneficiari, ai sensi del paragrafo A.3.1 o A.3.2;
- corretta composizione del Partenariato, ai sensi del paragrafo A.3;
- possesso di specifici requisiti soggettivi e oggettivi indicati dal presente Bando;

B) Conformità

- regolarità formale e completezza documentale della domanda;
- rispetto della tempistica e della procedura prevista dal presente Bando;

C) Requisiti dell'operazione

- attestazione sulla coerenza del Progetto con le finalità e i contenuti dell'azione;
- attestazione sulla coerenza del Progetto con la Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente (S3);
- investimento minimo del Progetto;
- localizzazione dell'operazione in Lombardia (coincidente con la sede operativa del singolo partner);

La verifica delle dichiarazioni rilasciate dai Soggetti Richiedenti ai sensi del d.p.r. 445/2000, anche relativamente ai requisiti soggettivi dei singoli partner, verranno sottoposte a controlli a campione per una percentuale non inferiore al 20%; costituisce deroga al principio del controllo a campione la presentazione di reclami, esposti o segnalazioni di irregolarità, a seguito delle quali la verifica delle dichiarazioni è obbligatoria.

C3.c Valutazione di merito

La valutazione di merito delle domande di partecipazione, ritenute formalmente ammissibili e positive rispetto alla verifica di cui al precedente paragrafo C3.b, viene svolta sulla base della

documentazione di progetto (Scheda tecnica di Progetto e relativi allegati) presentata in fase di presentazione della Richiesta di agevolazione al fine della costruzione della graduatoria. Tale valutazione sarà effettuata da un Nucleo di Valutazione (NdV), eventualmente supportato da esperti dotati di specifiche conoscenze tecniche e scientifiche di settore, secondo il grado di complessità.

L'istruttoria di merito tecnico sarà effettuata sulla base dei criteri sotto indicati:

Ambito	Criteri	Elementi di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
1. Qualità progettuale dell'operazione	Sostenibilità e potenzialità	Coerenza del progetto con gli obiettivi e risultati attesi dell'iniziativa (pertinenza, coerenza e sostenibilità degli obiettivi) in termini di potenzialità di migliorare la sostenibilità della filiera moda.	20
		Sicurezza, comfort, salubrità/miglioramento della salubrità dei luoghi di lavoro, nonché predisposizione all'innovazione dell'organizzazione aziendale attraverso l'applicazione di modelli di miglioramento continuo.	5
	Congruietà dei tempi di realizzazione e dei costi	Pertinenza e congruità delle spese previste e dei tempi di realizzazione in relazione ai risultati da raggiungere nell'ambito del progetto	15
	Qualità tecnologica	Qualità tecnologica del progetto rispetto allo stato dell'arte (a titolo esemplificativo in termini di qualità tecnologica degli strumenti utilizzati per la ricerca o dell'obiettivo di progetto, implementazione di piattaforme di sostegno alla creazione della catena del valore, grado di implementazione dei sistemi informativi).	10
	Totale		50
2. Grado di innovazione dell'operazione	Livelli incrementali dell'operazione rispetto allo stato dell'arte	Grado di innovazione conseguibile dal progetto in relazione alla sostenibilità della filiera moda (sostenibilità ambientale, etico/sociale, nonché valutata in termini di fruibilità di prodotti eco-friendly ed etici da parte di ampie fasce di consumatori, i.e. sostenibilità del rapporto qualità sostenibile/prezzo)	25
	Progetti eco-friendly	<p>Possesso di strumenti di certificazione ambientali da parte dei partner di progetto e sostegno all'economia simbiotica.</p> <p>Grado di innovazione conseguibile dal progetto in relazione al livello eco-friendly e di economia simbiotica (a titolo esemplificativo in termini di riduzione degli scarti, utilizzo di materiali non dannosi per l'ambiente, reintegrazione, utilizzo di materiali riciclati o incremento percentuale dell'utilizzo degli stessi, riutilizzo dei materiali e materia prima seconda).</p>	10

	Totale		35
3. Qualità dell'organizzazione	Qualità del management in relazione agli obiettivi e al contenuto del progetto	Esperienze e competenze dei soggetti proponenti nella gestione di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in progetti complessi e loro complementarità	5
	Qualità del team dedicato alla realizzazione dell'operazione	Esperienze e competenze professionali dei singoli Componenti il Gruppo di Lavoro in relazione alle funzioni e attività assegnate rispetto al progetto	10
	Totale		15
Totale			100

Premialità/criteri aggiuntivi	
Presenza della componente femminile: la composizione del partenariato prevede la presenza di almeno 1/3 di imprese femminili che rientrino nella definizione di impresa femminile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1992, n. 215 ossia: <ul style="list-style-type: none"> o le micro, piccole e medie imprese (PMI), iscritte al Registro delle imprese, società cooperative e società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne; o società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne; o imprese individuali gestite da donne; 	1
Rilevanza della componente femminile: nei team di ricerca sono presenti almeno 1/3 di ricercatrici in ruoli rilevanti rispetto alla realizzazione degli obiettivi strategici di progetto e /o apicali.	1
Presenza tra i soggetti proponenti di una micro impresa e/o di una start up in ambito <i>fashiontech</i> , definita come impresa impegnata in progetti di R&S in ambito moda e design ed iscritta al Registro imprese da non oltre 36 mesi	1
Totale	3

Il punteggio di premialità (compreso tra 0-3) si aggiunge al punteggio di valutazione, ma non partecipa al raggiungimento della valutazione minima per la ammissibilità pari a **60 punti**.

C3.d Integrazione documentale

Ferma restando la documentazione richiesta pena inammissibilità della domanda di cui al paragrafo C.1, l'Amministrazione si riserva di richiedere chiarimenti e integrazioni che si rendessero necessari. In particolare, con riferimento alla documentazione di progetto finalizzata alla valutazione di merito di cui al paragrafo C3.c, la stessa potrà, su richiesta del NdV, essere oggetto di richiesta di chiarimenti, ma non potrà in alcun modo essere integrata.

In ogni caso, le informazioni e i documenti richiesti dovranno essere resi nei termini indicati dall'Amministrazione pena inammissibilità della domanda. In caso di richiesta di chiarimenti e

integrazione i termini istruttori ricominceranno a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione.

La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine fissato nella richiesta costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

C3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Il decreto di approvazione della graduatoria dei progetti verrà pubblicato sul BURL e sul portale regionale.

C.4 Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione

C4.a Adempimenti post concessione

Entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione sul BURL della graduatoria, il capofila deve comunicare l'accettazione del contributo assegnato, pena la decadenza dal diritto allo stesso, accedendo all'apposita sezione del sistema informativo Bandi Online.

C4.b Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

L'erogazione del contributo avverrà secondo le seguenti modalità:

- **Eventuale anticipo:** Può essere richiesto un anticipo pari al 40% dell'importo concesso a ciascun componente del partenariato, nel periodo intercorrente tra la data del 02/01/2020 e il 28/02/2020. Il Capofila effettuerà l'eventuale richiesta di anticipo, tramite l'apposito modulo accessibile da Bandi OnLine, indicando i soggetti beneficiari per i quali è richiesta l'anticipazione e il relativo importo. Per le imprese e gli Organismi di Ricerca privati si richiede la presentazione di una Garanzia Fidejussoria, rilasciata da soggetti abilitati (enti bancari e assicurativi abilitati ai sensi della normativa vigente ovvero intermediari finanziari sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), di importo pari alla quota di contributo richiesta quale anticipo. L'erogazione avverrà entro 90 giorni dalla domanda, salvo richiesta di integrazioni/chiarimenti rispetto alla documentazione trasmessa;
- **Saldo finale,** a seguito della ricezione della rendicontazione tecnico-scientifica e finanziaria finale da effettuarsi entro 90 giorni dalla conclusione del Progetto. L'erogazione avverrà a fronte della validazione delle spese e della valutazione finale positiva dei risultati di progetto, entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione, salvo richiesta di integrazioni/chiarimenti.

Regione Lombardia procede alle erogazioni previa verifica d'ufficio della conformità alla normativa in materia di antimafia, regolarità contributiva e regolarità in tema di eventuali aiuti illegali non rimborsati (cd. "impegno Deggendorf") che verrà verificata tramite il Registro Nazionale Aiuti.

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

C4.c Caratteristiche della fase di rendicontazione

Ai fini della richiesta di erogazione del contributo, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, attraverso il sistema informativo Bandi OnLine la documentazione debitamente sottoscritta indicata nelle Linee Guida di rendicontazione delle spese ammissibili relative al presente Bando.

C.4d Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi

Nel caso in cui si riscontrino necessità di variazioni di progetto o di partenariato, queste vanno comunicate dal Capofila al Responsabile del Procedimento per approvazione, secondo le modalità che seguono.

Nello specifico, sono possibili:

- **Modifiche delle attività rispetto al progetto approvato in sede di concessione**, sono ammesse solo successivamente alla concessione del contributo e soggette all'autorizzazione preventiva da parte dell'Amministrazione, previa valutazione da parte del Nucleo di Valutazione, del quale recepisce gli esiti istruttori;
- **Modifiche della composizione del partenariato**: Sono ammesse solo successivamente alla concessione del contributo e soggette all'autorizzazione da parte dell'Amministrazione la variazione della composizione del partenariato, la variazione del capofila e la variazione di requisiti di ammissibilità soggettivi di uno o più partner. La sostituzione di uno o più partner deve essere comunicata dal Capofila, anche se uscente, e rispettare le seguenti condizioni:
 - a) può essere presentata entro e non oltre 60 giorni precedenti la data prevista di termine di progetto, eventualmente prorogato;
 - b) la richiesta di sostituzione non può riguardare più di un terzo dei Partner, arrotondati per difetto;
 - c) la sostituzione del Partner avviene con un soggetto avente la medesima natura (es. una PMI può essere sostituita solo da una PMI) ed in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo A.3.

Il nuovo Partner sarà oggetto di un'istruttoria formale e di merito tecnico, in relazione alla sua partecipazione al progetto ed al team di progetto.

La rinuncia del Partner potrà avvenire alle seguenti condizioni:

- a) vengano garantiti i requisiti di composizione del Partenariato indicati nell'art.A.3 (in caso contrario la rinuncia del Partner comporta la decadenza ai sensi del paragrafo D.2 punto 2);
 - b) venga garantito in ogni caso il raggiungimento degli obiettivi del Progetto;
 - c) i rimanenti Partner si assumano la responsabilità di proseguire le attività del Progetto e di sostenere le relative spese ammissibili in capo al Partner fuoriuscito dal Partenariato, procedendo ad una ridistribuzione delle stesse, senza attribuzione di ulteriori contributi.
- **Variazioni riguardanti i singoli componenti il partenariato**. Deve essere comunicata all'Amministrazione dal Capofila, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'evento, ogni altra variazione di elementi costitutivi e/o caratteristiche di uno o più componenti del Partenariato o di persone fisiche ad essi connessi. A solo titolo esemplificativo: variazione della ragione sociale, della compagine sociale, del rappresentante legale, dell'amministratore unico e/o di consiglieri e sindaci, nonché di sostanziali modifiche alle attività previste dallo Statuto, nel caso di OdR pubblici.

- **Richiesta di Proroga:** la possibilità di proroga pari al massimo a 3 mesi aggiuntivi rispetto alla data prevista di termine del progetto è disciplinata dal paragrafo D.3. La richiesta di proroga, adeguatamente motivata, deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni precedenti la data prevista di termine di progetto ed è soggetta all'autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

Tutte le richieste di variazione dovranno pervenire tramite l'apposita sezione del sistema informativo Bandi Online esplicitandone le motivazioni e fornendo tutti gli elementi/documentazione a supporto della verifica. Eventuali variazioni in aumento delle spese complessive del progetto non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare del contributo concesso.

Non è considerata una variazione di progetto la rendicontazione parziale delle spese previste dal Piano economico di progetto presentato e ammesso all'agevolazione; il Progetto si intenderà realizzato nel caso in cui vengano regolarmente rendicontate e, quindi, validate spese pari almeno al 60% del piano economico stesso, fatti salvi gli obblighi di rispetto dei limiti e delle soglie minime di cui ai paragrafi A.3.1, B.2 e B.3, di conformità alle finalità originali e di rispetto dei termini di realizzazione. In tali casi il Responsabile del Procedimento procederà a rideterminare il contributo concesso.

Nel caso in cui le spese rendicontate e validate risultino inferiori al 60% del costo totale di progetto approvato e/o si riscontrassero variazioni delle singole voci di spesa di progetto in misura +/- 30% rispetto al valore ammesso nel piano economico inizialmente approvato, il contributo potrà essere proporzionalmente rideterminato dal Responsabile del Procedimento, solo e soltanto se rispettati i limiti e le soglie minime di cui ai paragrafi A.3.1, B.2 e B.3 ed effettuata una valutazione da parte del Nucleo di Valutazione che attesti l'effettiva realizzazione del progetto, in coerenza con contenuto e risultati previsti.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

Ai fini della concessione ed erogazione del contributo a fondo perduto, il Soggetto beneficiario è tenuto al rispetto degli specifici obblighi di seguito riportati nonché da ulteriori obblighi previsti dalla normativa che regola i fondi SIE ed in particolare:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste nel Bando;
- b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- c) ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal Bando, salvo proroga concessa ai sensi del paragrafo D.3;
- d) a conservare, per un periodo di almeno 10 anni dalla data del provvedimento di erogazione del saldo finale, la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- e) a comunicare tempestivamente al Responsabile del procedimento eventuali variazioni previste al paragrafo C.4d;
- f) ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;

- g) a fornire rendiconti sullo stato di realizzazione delle attività, sull'andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi, sul raggiungimento degli obiettivi, secondo le modalità definite da Regione Lombardia;
- h) a collaborare in eventuali attività volte all'analisi dell'impatto della misura nel suo insieme e dei risultati conseguiti dai singoli Progetti di R&S finanziati, oltre che in attività orientate alla valorizzazione dei risultati della ricerca;
- i) a fornire una scheda di sintesi iniziale e finale del Progetto di R&S da pubblicare sul sito di Regione Lombardia al fine di dare diffusione dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo;
- j) a collaborare e accettare i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto di R&S;
- k) a rispettare quanto previsto in termini di stabilità delle operazioni dall'art. 71 Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- l) a dare evidenza, in tutte le forme di pubblicizzazione delle attività del progetto, che esso è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato italiano e della Regione Lombardia, in applicazione dell'articolo 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/214, nonché secondo le modalità allo scopo individuate dalla Regione, prevedendo in qualsiasi documento riguardante il Progetto finanziato l'indicazione che "il progetto è stato cofinanziato a valere sulle risorse POR FESR 2014-2020". Nello specifico, il beneficiario deve garantire la visibilità del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'operazione finanziata in tutte le misure di informazione e di comunicazione attraverso: l'apposizione dell'emblema dell'Unione Europea con il riferimento al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che sostiene l'operazione, dell'emblema dello Stato Italiano e del logo di Regione Lombardia, utilizzando la gabbia grafica contenente i tre emblemi istituzionali disponibile al seguente link:
<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Comunicare-il-programma/strategia-di-comunicazione>;
- m) laddove applicabile, indicare gli importi ricevuti nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato in attuazione della Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129);

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

Con provvedimento del Responsabile del procedimento, il progetto e quindi il **Partenariato è dichiarato decaduto** dal beneficio del contributo nei seguenti casi:

1. mancata accettazione del contributo concesso o rinuncia del partenariato al contributo concesso e/o alla realizzazione del progetto, che dovrà essere comunicata dal capofila;
2. qualora vengano meno le condizioni minime previste per la composizione del Partenariato (3 imprese, di cui almeno 2 PMI), anche a seguito della decadenza dal beneficio del contributo del singolo beneficiario;
3. realizzazione non coerente, nel contenuto e negli obiettivi, rispetto al progetto approvato ed alle dichiarazioni rese;
4. quando non vengano rendicontate e validate spese pari almeno al 60% delle spese ammissibili e/o si riscontrassero, al termine della verifica delle spese effettivamente sostenute, variazioni

delle singole voci di spesa di progetto in misura +/- 30% rispetto al valore ammesso nel piano economico inizialmente approvato e il Progetto non sia ritenuto rideterminabile secondo le previsioni di cui al paragrafo C.4d ultimo capoverso.

Con provvedimento del Responsabile del procedimento **il singolo beneficiario** componente del partenariato **è dichiarato decaduto** dal contributo concesso nei seguenti casi:

1. rinuncia al proseguimento delle attività con contestuale rinuncia totale al contributo;
2. perdita, nel periodo di realizzazione del Progetto, dei requisiti soggettivi di ammissibilità di cui al paragrafo A.3;
3. mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente punto D.1 senza adeguata motivazione o informativa al Responsabile del procedimento e in assenza di cause di forza maggiore, impreviste e imprevedibili;
4. mancanza di sede operativa attiva in Lombardia al momento della prima richiesta di erogazione del contributo;
5. impossibilità a realizzare le attività di progetto a seguito di cessazione dell'attività in caso di assoggettamento, nel periodo di realizzazione del Progetto e prima della richiesta dell'erogazione del saldo del contributo a procedure concorsuali, ivi inclusa, ove del caso, l'amministrazione straordinaria, messa in liquidazione anche volontaria, cessione dei beni ai creditori e la modifica dell'attività da parte del singolo beneficiario, nonché qualora lo stesso versi in una situazione di difficoltà come definita dall'art. 2 comma 18 del Regolamento di esenzione 651/2014.

Qualora si verifichi la decadenza dal contributo di un singolo partner il partenariato dovrà concludere le procedure previste al punto C.4.d, entro 60 gg dal provvedimento di decadenza.

Regione Lombardia darà tempestiva notizia al capofila relativamente alla decadenza sopravvenuta di uno o più partner del partenariato rappresentato.

Al singolo soggetto beneficiario è revocato totalmente o parzialmente il beneficio del contributo qualora, successivamente alla realizzazione del Progetto, si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) i beni oggetto dell'investimento vengono alienati, ceduti o distratti e/o l'attività produttiva cessata o rilocalizzata fuori dal territorio lombardo, entro un periodo di 5 (cinque) anni successivi all'erogazione del saldo del Contributo, nel rispetto dell'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013;
- b) i Soggetti Beneficiari non conservino, per un periodo di almeno 10 anni dalla data del provvedimento di erogazione del saldo del contributo, la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- c) non vengano consentiti i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto; a fronte dell'intervenuta revoca o decadenza dal beneficio del contributo, i singoli beneficiari sono tenuti a restituire il contributo o comunque la quota di contributo già erogato, aumentato degli interessi legali maturati a partire rispettivamente dalla data della revoca o dalla data di erogazione del contributo, ai sensi dell'art. 9 del d. lgs. 123/1998.

Le modalità e le tempistiche di restituzione saranno definite nel provvedimento di revoca o di decadenza del responsabile del procedimento competente.

D.3 Proroghe dei termini

I progetti dovranno concludersi entro 24 mesi dalla data di avvio. È fatta salva la possibilità di concessione di proroga fino a 3 (tre) mesi aggiuntivi a cura del Responsabile del procedimento rispetto alla data prevista di termine del progetto. La richiesta deve pervenire dal capofila del Partenariato ed essere accompagnata da una relazione che ne comprovi la necessità e le cause imprevedibili, impreviste o di forza maggiore con allegato un cronoprogramma aggiornato. La richiesta dovrà essere presentata attraverso la piattaforma Bandi online entro e non oltre 60 precedenti la data prevista di termine di progetto.

D.4 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia effettuerà controlli sui progetti finanziati ed ispezioni presso la sede dei soggetti beneficiari che compongono il partenariato allo scopo di verificare lo stato d'attuazione e la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte.

D.5 Monitoraggio dei risultati

I soggetti beneficiari sono tenuti a rispondere a tutte le richieste di informazioni, a fornire dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia, Commissione Europea in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, per effettuare il monitoraggio dei Progetti agevolati. I funzionari comunitari e di altri organi dell'Unione Europea, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei Progetti di R&S al fine di verificare la rispondenza di quanto presentato nei Progetti di R&S ed oggetto di istruttoria.

I Soggetti beneficiari sono tenuti altresì a fornire, tramite la piattaforma Bandi Online, alcuni dati di monitoraggio, richiesti in sede di adesione e, in caso di avvenuta concessione, anche di rendicontazione, finalizzati esclusivamente a verificare l'avanzamento realizzativo del Progetto di R&S e gli impatti trasversali generati.

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- Numero di imprese che ricevono un sostegno
- Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca
- Numero di imprese che partecipano a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori della green economy o in altri settori con benefici sull'ambiente
- Numero di imprese dotate di sistemi di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001) e/o sistemi di gestione dell'energia (ISO 50001); percentuale sul totale delle imprese finanziate (%)
- Numero di progetti che riguardano prodotti, servizi e tecnologie verdi.

D.6 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento per la fase di concessione è il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Marketing Territoriale, Moda e Design appartenente alla Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda.

Il Responsabile del Procedimento per la fase di erogazione è il Dirigente pro-tempore della Struttura Gestione delle agevolazioni finanziarie e degli strumenti per l'attrattività, appartenente alla Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda.

D.7 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 1.

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il testo della Bando e la relativa modulistica sono pubblicati e disponibili sul sito internet di Regione Lombardia dedicato alla Programmazione Comunitaria (www.fesr.regione.lombardia.it).

Le richieste di informazione e/o i chiarimenti relativi al presente Bando possono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica: fashiontech@regione.lombardia.it.

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di Lombardia Informatica al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico;
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica.

Per rendere più agevole la partecipazione al bando da parte di cittadini, imprese ed Enti Locali, in attuazione della LR n.1/2012, si propone la Scheda riassuntiva di seguito riportata (la scheda riassuntiva non ha valore legale. Per i contenuti completi e vincolanti della misura si rinvia al bando nella sua interezza).

Titolo	FASHIONTECH - Progetti di Ricerca & Sviluppo per la moda sostenibile
Di cosa si tratta	L'obiettivo generale della presente misura consiste nel sostegno a progetti di R&S (ricerca industriale e sviluppo sperimentale) finalizzati a sostenere l'innovazione del settore "Tessile, Moda e Accessorio" secondo i principi di sostenibilità, quale pilastro per la creazione di valore condiviso tra i molti stakeholder, quali l'ambiente, la società, le istituzioni, l'arte, la cultura, il territorio e dei consumatori.
Chi può partecipare	Possono presentare domanda di partecipazione partenariati composti da minimo tre imprese, di cui almeno due PMI, fino ad un massimo di 6 soggetti. Possono partecipare al partenariato PMI, Grandi Imprese, Organismi di Ricerca pubblici e privati.
Dotazione finanziaria	€ 10.000.000,00.

Caratteristiche dell'agevolazione	I progetti devono prevedere investimenti complessivi minimi di € 1.000.000,00. L'intensità d'aiuto massima sia per attività di Ricerca industriale che di Sviluppo Sperimentale risulta pari 40% per tutte le tipologie di soggetti. Il contributo massimo erogabile è di € 1.600.000,00.
Regime di aiuto	Regime di esenzione ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
Procedura di selezione	L'iter per la concessione del contributo si sviluppa in una fase di valutazione della domanda consistente in una procedura di evidenza pubblica di tipo valutativo a graduatoria (D. Lgs. 123/1998 art. 5/II) che prevede una valutazione di ammissibilità formale e una valutazione di merito. Si conclude con il decreto di approvazione della graduatoria dei progetti ammessi con l'indicazione del contributo massimo concesso.
Data di apertura	30/04/2019
Data di chiusura	17/06/2019
Come partecipare	La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, pena irricevibilità, dal Soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del Sistema Informativo Bandi OnLine disponibile all'indirizzo: www.bandiservizi.it .
Contatti	Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi On line contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00. Per informazioni e segnalazioni relative al bando: fashiontech@regione.lombardia.it

D.9 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

Regione Lombardia
 Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda
 U.O. Marketing Territoriale, Moda e Design
 PEC: turismo_moda@pec.regione.lombardia.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

L'accesso agli atti avviene con le modalità e i tempi previsti nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 16 della Legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria".

D.10 Definizioni e glossario

- **"Avvio del Progetto"**: la data di inizio progetto che coincide o precede la data del primo impegno giuridicamente vincolante del singolo soggetto beneficiario (es. contratto) inerente la realizzazione del progetto. Tale data, comunque successiva alla data di presentazione della domanda, è evidenziata dal Capofila nella Richiesta di agevolazione e confermata dal cronoprogramma presente nella Scheda tecnica di Progetto;
- **"Bando"**: il presente avviso, con i relativi allegati;
- **"Bandi Online"**: il sistema informativo di Regione Lombardia per la gestione operativa del presente Bando, accessibile all'indirizzo (<https://www.bandiservizi.it>);
- **"Capofila"**: è uno dei partner impresa che compongono il partenariato e presenta la domanda a nome del partenariato stesso. E' responsabile dell'attività di coordinamento amministrativo nei confronti di Regione Lombardia e si occupa di monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun Partner e di segnalare tempestivamente eventuali ritardi e/o inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione del Partenariato e/o sulla realizzazione del Progetto di R&S.
- **"Collaborazione effettiva"**: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;
- **"Firma telematica"**: la firma digitale ("un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici" ai sensi di quanto previsto all'art. 1 lett. s) del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii.) o firma elettronica tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta Regionale dei Servizi (CRS). La firma digitale dovrà essere

apposta tramite apposita smart-card rilasciata da uno degli organismi certificatori riconosciuti a livello nazionale;

- **“Garanzia fidejussoria”**: il presente Bando prevede che il soggetto (impresa di qualunque natura e dimensione e OdR privati) che faccia richiesta di anticipazione (pari al massimo al 40%) del contributo complessivo concesso, produca una idonea fidejussione prestata a favore di Regione Lombardia da enti bancari e assicurativi abilitati ai sensi della normativa vigente ovvero dagli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). La garanzia fidejussoria deve essere di importo pari alla quota di contributo richiesta quale anticipazione.
- **“Grande Impresa”**: impresa che non soddisfa i criteri di cui all'allegato I ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- **“Impresa in difficoltà”**: l'impresa che, ai sensi dell'articolo 2 comma 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
 - nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
 - nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 - qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

- nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - o il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - o il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.
- **“Intensità di aiuto”**: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
- **“Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza”**: ai sensi dell'art. 2 (Definizioni) punto 83) del Regolamento n. 651/2014, un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
- **“Partenariato”**: insieme dei soggetti proponenti (Partner) il Progetto di R&S vincolati tra di loro dall'Accordo di Partenariato;
- **“PMI”**: le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'allegato I del Regolamento (UE) n.651/2014 del 17 giugno 2014, che riprende la Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUCE L 124 del 20 maggio 2003, pag. 36);
- **“Ricerca industriale”**: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
- **“Soggetto beneficiario”**: i singoli Partner, soggetti destinatari finali delle agevolazioni concesse a valere del presente Bando, ossia le PMI, Grandi Imprese, Organismi di Ricerca che, a seguito della presentazione di un Progetto di ricerca e sviluppo (R&S), vengono ammessi al contributo di cui al presente Bando;
- **“Soggetto richiedente”**: ogni PMI, Grande Impresa, Organismo di Ricerca che abbia presentato domanda di partecipazione al presente Bando in Partenariato con altri soggetti;
- **“Spesa effettivamente sostenuta e quietanzata”**: la spesa sostenuta e giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del Soggetto beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del Soggetto beneficiario;

- **“Sviluppo sperimentale”**: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
- **Termine del progetto** (data prevista): la data stimata di termine del progetto evidenziata dal soggetto richiedente nella Richiesta di agevolazione e confermata dal cronoprogramma presente nella Scheda tecnica di Progetto.

D.11 Allegati/Informative e Istruzioni

1. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO FASHIONTECH, IN ATTUAZIONE DELLA DGR 1217/2019

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali, quali ad esempio dati anagrafici, identificativi on line, economici, cariche sociali, sono trattati per gli adempimenti previsti per legge, nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa: attività istruttorie e adempimenti finalizzati alla concessione di contributi pubblici a progetti nell'ambito dell'iniziativa Fashiontech, in attuazione della DGR 1217/2019 e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di stato.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati potranno essere comunicati alle Prefetture, Inps, Inail quali titolari autonomi di trattamento dei dati per finalità istituzionali.

I Suoi dati inoltre, vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori quali Lombardia Informatica Spa e Finlombarda SpA), in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. L'elenco aggiornato di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

6. Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali saranno conservati per un periodo pari a dieci anni dal provvedimento di erogazione del saldo del contributo, in ottemperanza all'art 71 del regolamento UE n.1303/2013.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica turismo_moda@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano all'attenzione della Direzione Competente Turismo, Marketing Territoriale e Moda.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.

2. ISTRUZIONI SULLA FIRMA ELETTRONICA

Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25,3), conferma che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena efficacia del Regolamento eIDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015.

Inoltre:

- EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare l'art. 26 del Regolamento Europeo 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:
 - o è connessa unicamente al firmatario;
 - o è idonea a identificare il firmatario;
 - o è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
 - o è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.
- Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2 "Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile".
- Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all'art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice."

Da tutto questo se ne deduce che la FEA è ancora disciplinata, è ancora riconosciuta dal CAD e che l'utilizzo della CNS produce "de iure" gli stessi effetti di una FEA nell'ambito dei servizi e delle attività tra cittadini e pubbliche amministrazioni.

Pertanto, salvo diverse modifiche al DPCM di cui sopra, la firma con CNS è da considerarsi una FEA nell'interlocuzione tra cittadini e PA.

Nei bandi in emanazione dal 1 gennaio 2017 devono essere richiamate le norme previste dal Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti prodotti.

3. ISTRUZIONI SULL'ANTIMAFIA

(D. Lgs. n. 159/2011)

Qualora, nella compilazione del modulo Antimafia (scaricato dal sito internet della Prefettura di competenza), sia necessario fornire attestazioni relative ad una pluralità di soggetti collegati al soggetto richiedente, quest'ultimo dovrà:

- acquisire le attestazioni da parte degli altri soggetti collegati firmati in forma autografa e corredate dal relativo documento di identità;
- compilare l'attestazione di propria competenza;
- predisporre un unico documento composto da tutte le attestazioni (quella del soggetto richiedente a cui allegare quelle dei soggetti collegati firmati in forma autografa) firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

4. ISTRUZIONI SULL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo è un'imposta indiretta regolamentata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che rappresenta il principale riferimento in materia. In particolare l'Allegato A identifica gli atti, i documenti e i registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine mentre nell'Allegato B elenca le casistiche che ne sono esenti in modo assoluto. Tale normativa ha subito negli anni modifiche e integrazioni, oltre ad aggiornamenti delle tariffe applicate.

L'articolo 3 dell'Allegato A - Tariffa (parte I) del DPR impone l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo, per un importo predefinito di € 16,00, nel caso di istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.

In caso di aggregazione di soggetti pubblici e privati l'imposta di bollo deve essere versata.

In caso di beneficiari "plurimi" nel fac-simile della domanda allegata al bando ciascun beneficiario dovrà dichiarare: "di essere esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi della L... art.... /di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo di ... euro ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative".

Esenzioni dagli obblighi di bollo

L'elenco che segue è da considerarsi non esaustivo per quanto attiene i riferimenti ad eventuali leggi speciali che ampliano la base di esenzione prevista dall'Allegato B del D.P.R. n. 642/1972

- Cittadini che presentano domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti (Allegato B art. 8.3);
- Enti pubblici per atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati (Allegato B art. 16);
- Società agricole (Allegato B art. 21 bis);
- Società cooperative (Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66.6 bis);
- Cooperative sociali (L. 266/1991 art. 8);
- ONLUS e federazioni sportive (Allegato B art. 27 bis).

D.12 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Presentazione della domanda su Bandi Online	Dal 30/04/2019 Al 17/06/2019	www.bandiservizi.it
Valutazione delle domande e approvazione graduatoria dei progetti ammissibili	Entro 120 giorni dal termine per la presentazione delle domande di contributo (salvo richiesta di chiarimenti e integrazioni)	
Realizzazione dei progetti	Durata massima: 24 mesi dalla data di Avvio, salvo unica proroga di 3 mesi	
Variazione di partenariato	Ammessa solo successivamente alla concessione del contributo, soggetta all'autorizzazione da parte dell'Amministrazione, da richiedersi entro e non oltre 60 giorni precedenti la data prevista di termine di progetto	
Rendicontazione	La rendicontazione finale deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di chiusura del progetto	
Erogazione	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuale anticipo: da richiedersi tra la data del 02/01/2020 e quella del 28/02/2020 con erogazione entro 90 giorni dalla domanda, salvo richiesta di integrazioni/chiarimenti • Saldo: entro 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione finale, salvo richiesta di integrazioni/chiarimenti. 	